

Attualità

La pubblicazione degli elenchi dei nati e dei morti sui quotidiani

di Roberto Gandiglio (*)

Risulta assai diffusa la prassi di pubblicare sui quotidiani gli elenchi, giorno dopo giorno, dei nominativi dei nati e dei morti presso il comune sede del giornale stesso.

È evidente che tale prassi richiede un invio di dati da parte di chi li detiene, essenzialmente gli uffici di stato civile dei comuni, a soggetti privati - i giornali - che li pubblicano dandone così una indiscriminata diffusione.

Vi è da chiedersi se tale prassi, alla luce della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 in materia di "privacy", sia legittima. Si noti che la legge citata definisce la "diffusione" di dati come "*il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione*" (art. 1, comma 2, lettera h) legge 675/96).

Diamo inizio a queste brevi osservazioni partendo da quello che è lo scopo che si intende perseguire pubblicando sui giornali l'elenco dei nominativi di chi è nato e di chi è morto presso il comune. Esiste un interesse pubblico alla divulgazione di questi elenchi? È giusto che la collettività sia informata che un tal giorno Tizio è nato e Caio è deceduto? Mi sembra che si possa rispondere positivamente al quesito. La nascita e la morte, d'altronde, richiedono la registrazione di stato civile e, come noto, i registri dello stato civile sono pubblici (art. 450, comma 1, c.c.). Esiste poi un più generico diritto all'informazione e alla cronaca tutelato dall'art. 21 della Costituzione nel cui ambito si potrebbe, a parere di chi scrive, fare rientrare la pubblicazione degli elenchi in discorso.

Nome e cognome e la relativa associazione agli eventi vita/morte rientrano, in ogni caso, nei dati personali e come tali il loro trattamento e la loro comunicazione sono disciplinati dalla normativa in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" di cui alla legge n. 675/96.

L'articolo 27, comma 3, della legge 675/96 dispone che "*la comunicazione e la diffusione da parte dei*

soggetti pubblici e nei confronti di soggetti privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento".

Dunque, solamente in presenza di una "copertura" normativa la pubblicazione degli elenchi oggetto di esame sui giornali parrebbe essere lecita. Considerato che non sembrano esistere norme aventi rango di legge ordinaria in materia, e sempre che non si voglia scomodare il già citato diritto di cronaca, è opportuno che i comuni che intendono proseguire nella prassi in oggetto senza rischiare interventi del Garante inseriscano nei propri regolamenti una norma apposita. Starà dunque ai singoli enti locali fare valere la propria autonomia, accresciuta sensibilmente dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 che modifica il Titolo V della Costituzione, e decidere in merito. Il riformato art. 117 della Costituzione dispone infatti che "*i Comuni, ... hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*." La norma potrà essere inserita nel regolamento sul trattamento dei dati personali, nel regolamento anagrafico o in quello di polizia mortuaria. In assenza di espressa previsione regolamentare, potrebbe essere ipotizzabile una violazione della legge n. 675 del 1996. L'art. 35, comma 1, della legge 675/96 dispone infatti che "*salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni*." Vi è da osservare, per il caso che stiamo esaminando, che sembra arduo ravvisare un fine specifico di profitto per sé o per altri o di danno ingiusto da recare, di conseguenza difficilmente la fattispecie di reato risulterebbe integrata. In caso di particolare accanimento, in ogni caso, si potrà scomodare l'esimente dell'esercizio

di un diritto –quello di cronaca – di cui all'art. 51 c.p.

Qualcuno potrebbe obiettare sull'assenza di una copertura avente forza di legge e sostenere che il citato art. 450 del codice civile, che è appunto legge ordinaria, decretando la "pubblicità" dei registri di stato civile fornisce già da sé la copertura richiesta per tutto il territorio nazionale. In realtà la pubblicità di cui all'art. 450 c.c. non sembra comportare la consultabilità indiscriminata degli stessi, quanto la possibilità che l'ufficiale di stato civile rilasci a chi ne fa richiesta estratti e certificati o che compia sugli atti affidati alla sua custodia le indagini domandate dai privati. Non sembra neanche soccorrere la normativa sugli atti anagrafici. Anch'essi sono pubblici (art. 1, comma 3, legge 1228 del 24 dicembre 1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"), ma non sono direttamente consultabili da persone estranee all'ufficio dell'anagrafe (art. 37, comma 1, DPR n. 223 del 30 maggio 1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"). In merito si è anche pronunciata la giurisprudenza sostenendo che *“il regime di pubblicità degli atti anagrafici esclude la diretta consultabilità degli stessi*

e richiede che il rilascio della certificazione da parte dell'ufficiale dello stato civile sia preceduta dalla richiesta da parte di persona identificata.” (Trib. Milano, 13 aprile 2000, in Dir. Informatica 2000, 469).

È invece possibile sin da ora la comunicazione a privati che ne facciano richiesta per fini statistici o di ricerca di dati anagrafici resi anonimi ed aggregati (art. 34, commi 1 e 2, DPR n. 223/89). È quindi sicuramente lecito pubblicare su un quotidiano il numero, ma non i nomi, dei nati e dei morti nel comune, dato statisticamente utile per confrontare i tassi di natalità e mortalità. Per tale attività il comune può esigere dai richiedenti un rimborso delle spese per il materiale fornito (art. 34, comma 3, DPR 223/89).

In conclusione, dunque, si consiglia ai Comuni che intendano fornire elenchi di nati e di morti ai giornali per la pubblicazione, di disciplinare tale flusso e diffusione di dati con una norma regolamentare. Si eviterà, così, di esporsi a qualsiasi rischio di violazione della legge n. 675/96.

(*) *Funzionario della Città di Torino*